

IPSOA

ISL

**IGIENE
& SICUREZZA
DEL LAVORO**

i CORSI

**MENSILE DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

Anno XIX - Dicembre 2017
Direzione e Redazione Via dei Missaglia n. 97 Edificio B3 - 20142 Milano

12/2017

 edicolaprofessionale.com/ISLcorsi

La sicurezza negli spazi confinati

MODULO UNICO




TECNOLOGIA CHE GENERA CULTURA

Risk Ratio
 $IR = m \times f(D,E)$

Speed 5 Km/h

SIMPLEDO
THE TOP HSE MANAGEMENT SOFTWARE



Se il tuo obiettivo è gestire in modo innovativo ed efficace le attività inerenti Salute, Sicurezza e Qualità in azienda e vuoi migliorare significativamente il monitoraggio e la prevenzione del rischio, la risposta è Simpledo.

Simpledo è la soluzione gestionale scelta sia dai professionisti di grandi aziende sia da medie società di consulenza per ottemperare alle leggi sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08; standard BS OHSAS 18001) e rendere più semplice e qualificato il lavoro di RSPP, ASPP, HSE Manager.

Grazie alla nuova piattaforma di *Compliance Risk Management* la tua azienda diventa un ecosistema di qualità e la tua professione si evolve!

Caratteristiche d'eccellenza per Te e per la Tua azienda:

- **Efficacia.** Gestione potente e semplificata del SGSL, della valutazione dei rischi, della stesura del DUVRI
- **Integrabilità.** Acquisizione dati dai tuoi sistemi; sincronizzazione periodica e coerenza dei dati
- **Multi-Azienda.** Gestione di gruppi e holding con visioni gerarchiche aggregate
- **Innovazione.** Software in the Cloud modulare e personalizzabile per lavorare Ovunque
- **Sicurezza.** Garanzia del ripristino delle operazioni; sicurezza dei dati al Top
- **Interoperabilità.** Tecnologia versatile per rispettare e valorizzare il tuo modus operandi
- **Servizio.** Assistenza puntuale in ogni momento. Personale gentile ed esperto sempre al tuo fianco

Scopri chi ci ha scelto sul sito web www.ilsoftwarehse.it

SIMPLEDO, BEFORE IT HAPPENS

 Wolters Kluwer

La sicurezza negli spazi confinati

di AA.VV.

Autori dei contributi	5
La normativa sugli spazi confinati e il sistema di qualificazione delle imprese	5
Introduzione	5
Campo di applicazione modulato	5
La qualificazione come fondamento di prevenzione	6
Gli elementi di qualificazione per lavorare negli spazi confinati	7
Le procedure di certificazione come garanzia di qualificazione	8
Spazi confinati: individuazione e fattori di rischio	12
Che cos'è uno spazio confinato	12
I pericoli presenti in uno spazio confinato	13
Casi di studio	17
Caso studio 1 - Spazio confinato non libero da materiali e/o miscele pericolosi	17
Caso studio 2 - Introduzione di materiali e/o miscele pericolosi all'interno dello spazio confinato	18
Caso studio 3 - Spazi confinati non isolati dalla sorgente di pericolo	18
Caso studio 4 - Ingresso non autorizzato a spazi confinati (asfissia)	19
Ingresso in spazi confinati e verifica dell'atmosfera	21
Test di verifica dell'atmosfera presente nello spazio confinato	23
Le precauzioni d'uso della strumentazione	25
Le criticità degli spazi confinati	25
La bonifica degli ambienti confinati	28
Alla ricerca di una definizione	28
Aspetti operativi dei metodi di bonifica	28
Tecniche di bonifica	28
Presenza di residui liquidi e solidi	30
Rimozione di sostanze esplosive	33
Il permesso di lavoro negli spazi confinati	36
Il sistema di autorizzazioni e procedure	36
La procedura alternativa	38
Il permesso di lavoro	39
Gestione delle emergenze negli spazi confinati	41
Gli obblighi di legge sulle procedure di soccorso	41
Concetti di base per un'operazione di soccorso	43
Elementi di valutazione per una squadra di soccorso	44
Importanza della formazione specifica	47

Sommario

La procedura di emergenza	48
Interventi di adeguamento sugli spazi confinati con un caso pratico	48
Ricambi dell'aria in un ACS	50
Caso studio	52
Modulistica	55
Bibliografia	62



i corsi

 MENSILE DI FORMAZIONE

 E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

EDITRICE
 Wolters Kluwer Italia s.r.l.
 Via dei Missaglia n. 97 Edificio B3 - 20142 Milano (MI)

DIRETTORE RESPONSABILE
 Giulietta Lemmi

REDAZIONE
 Donatella Armini, Marta Piccolboni, Maria Lorena Radice

REALIZZAZIONE GRAFICA
 Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE
 Integra Software Services Pvt. Ltd.

PUBBLICITÀ:


Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.com
 Via dei Missaglia n. 97 Edificio B3
 20142 Milano (MI), Italia

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 438 del 18 giugno 1999
 Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI
 Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono confermati per l'anno successivo se non disdettati entro la scadenza a mezzo semplice lettera.

REDAZIONE

Per informazioni in merito agli argomenti trattati scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione



Casella Postale 12055 - 20120 Milano
 telefono (02) 82476.022 - 023
 e-mail: redazione.riviste.sicurezza-it@wolterskluwer.com

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti
 Casella postale 12055 - 20120 Milano
 telefono (02) 824761
 telefax (02) 82476.799
 Servizio risposta automatica:
 telefono (02) 82476.999

ITALIA - Abbonamento annuale: € 124,00

ESTERO - Abbonamento annuale: € 248,00

Prezzo copia: € 15,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

La sicurezza negli spazi confinati

di AA.VV.

Autori dei contributi

La normativa sugli spazi confinati e il sistema di qualificazione delle imprese, Pierluigi Rausei[√], *Adapt professional fellow* presso la Scuola internazionale di dottorato di ricerca in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro, promossa da Adapt e dall'Università degli Studi di Bergamo, nonché membro del Centro Studi "Marco Biagi" dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Spazi confinati: individuazione e fattori di rischio, Marzio Marigo, Ingegnere – Studio Marigo. *Ingresso in spazi confinati e verifica dell'atmosfera*, Marzio Marigo, Ingegnere – Studio Marigo.

La bonifica degli ambienti confinati, Roberto Nicolucci, Ingegnere, Techno srl.

Il permesso di lavoro negli spazi confinati, Andrea Rotella, Ingegnere.

Gestione delle emergenze negli spazi confinati, Andrea Rotella, Ingegnere.

Interventi di adeguamento sugli spazi confinati con un caso pratico, Ugo Fonzar, Ingegnere – StudioFonzar.

Modulistica, Ugo Fonzar, Ingegnere – StudioFonzar.

La normativa sugli spazi confinati e il sistema di qualificazione delle imprese

Introduzione

L'art. 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 (1), recante "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", stabilisce i requisiti essenziali per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori legittimati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. La normativa interviene in risposta a dolorose vicende infortunistiche (2) legate a gravi carenze prevenzionistiche e dopo preliminari interventi ministeriali (3) volti a fissare l'attenzione degli organi di vigilanza sul fenomeno dei lavori in ambienti confinati.

Il D.P.R. n. 177/2011, peraltro, almeno per quanto attiene specificamente il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi chiamati ad operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, si manifesta quale norma transitoria ("in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", così l'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 177/2011).

Campo di applicazione modulato

Il campo di applicazione dei sistemi di qualificazione introdotti dall'art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 è modulato in ragione della complessità delle fattispecie: in ogni ambiente confinato o sospetto di inquinamento per quanto attiene alle caratteristiche di formazione e competenza della manodopera, soltanto in presenza di un appalto il cui committente sia anche datore di lavoro per le limitazioni alla stipula di un subappalto.

I requisiti di qualificazione relativi alla competenza, alla formazione, all'addestramento e al rispetto integrale delle misure di prevenzione e protezione sono puntualmente elencati nell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 177/2011 e riguardano la generalità dei lavori, servizi e forniture per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o altri motivi dipendenti dall'esercizio di impianti o di apparecchi, svolti in ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati, vale a dire, precisamente:

[√] Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

(1) Per una prima analisi v. in chiusura dell'articolo, *Bibliografia*, v. D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.

(2) Il riferimento va alla memoria delle vittime del lavoro nei fatti accaduti a Molfetta (3 maggio 2008, 5 morti), Mineo (11 luglio 2008, 6 morti), Sarroch (26 maggio 2009, 3 morti), Capua (11 settembre 2010, 3 morti) e Somma Vesuviana (2 novembre 2011, 2 morti).

(3) Si fa riferimento alle circolari del Ministero del Lavoro n. 42 del 9 dicembre 2010 e n. 16 del 19 aprile 2011 con le quali si è tentato di avviare una vasta azione di monitoraggio e di controllo sugli appalti di servizi per manutenzione o pulizia di spazi confinati, senza però una strategia operativa né strumenti di diretta ed effettiva conoscenza degli appalti che si intendeva monitorare, senza un concreto coordinamento con le Regioni e con le ASL, uniche legalmente competenti a svolgere attività di vigilanza prevenzionistica in ambienti confinati e sospetti di inquinamento. Si pensi ancora alla circolare del Ministero del Lavoro n. 5 dell'11 febbraio 2011.

1) attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento: pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e, in generale, ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri (art. 66, D.Lgs. n. 81/2008);

2) attività lavorativa in presenza di gas negli scavi: pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, con pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose (art. 121, D.Lgs. n. 81/2008);

3) attività lavorativa in ambienti confinati: tubazioni, canalizzazioni, recipienti, vasche, serbatoi, silos e simili (Allegato IV, punto 3, D.Lgs. n. 81/2008).

Fermi restando i settori e gli ambiti operativi individuati dagli artt. 66 e 121 e dall'Allegato IV, punto 3, del D.Lgs. n. 81/2008, i requisiti di qualificazione relativi al ricorso legittimo al subappalto di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011, trovano applicazione soltanto nei casi di affidamento da parte di un datore di lavoro di lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo (art. 1, comma 3, D.P.R. n. 177/2011).

Peraltro, lo stesso art. 2, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. n. 177/2011 stabilisce che tutti i requisiti di qualificazione di seguito illustrati trovano applicazione anche nei confronti delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali i lavori siano subappaltati.

La qualificazione come fondamento di prevenzione

L'art. 1, comma 2, lett. m), della legge Legge 3 agosto 2007, n. 123, individua, fra i principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, espressamente la "previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati".

Il Testo Unico recepisce il principio richiamato anzitutto nell'art. 6, comma 8, lett. g), che affida alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, fra gli altri, anche il compito di "definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi".

Con l'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, inoltre, viene attuato, specificamente, il criterio direttivo espresso dall'art. 1, comma 2, lett. m), della Legge delega n. 123/2007.

La disposizione normativa richiamata valorizza il principio, ampiamente condiviso, in base al quale per una efficace prevenzione occorre fare affidamento su una chiara, effettiva e adeguata organizzazione.

D'altronde, l'introduzione di un apposito sistema di qualificazione (per imprese e lavoratori autonomi) mira a differenziare gli operatori economici "virtuosi" in ragione della loro abilità nel gestire e organizzare la sicurezza nei luoghi dove si svolge la prestazione lavorativa, promuovendo così fattivamente la cultura e il metodo della prevenzione. E questo in base all'ordinario (e fisiologico) inserimento della gestione della sicurezza e della prevenzione nella organizzazione del lavoro con strumenti di attuazione e di controllo qualitativamente apprezzabili.

In particolare, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle indicazioni avanzate dagli organismi paritetici, individua settori e criteri finalizzati a definire un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tale sistema di qualificazione deve essere costruito in ragione dell'esperienza, della competenza e della conoscenza che risultino effettivamente acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, che siano stati appositamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.

D'altro canto, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione in base al comma 1 dello stesso articolo costituisce l'elemento assolutamente preferenziale per partecipare alle gare relative ad appalti e subappalti pubblici e per accedere ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica.

Se il più generale sistema di qualificazione delle imprese avrebbe dovuto essere disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della

Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, con il D.P.R. n. 177/2011 si è inteso operare un intervento essenziale limitato al settore che le cronache avevano tragicamente consegnato come maggiormente esposto a rischio, quello degli ambienti confinati e degli spazi sospetti di inquinamento (cd. *confined spaces*).

Gli elementi di qualificazione per lavorare negli spazi confinati

La circolare n. 5/2011 del Ministero del Lavoro (v. nota 3) evidenziava la fondamentale importanza della verifica dell' idoneità tecnico-professionale delle imprese per poter garantire più efficaci condizioni di sicurezza nei lavori in appalto o in subappalto.

In questa prospettiva, esattamente, si muove l'art. 2, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 177/2011, il quale sancisce che qualsiasi attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento o comunque confinati può essere svolta esclusivamente da imprese o da lavoratori autonomi che risultino specificamente qualificati sia con riguardo alle misure di prevenzione e di protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che con riferimento alla tutela del lavoro e della regolarità contributiva.

Elementi qualificatori per la tutela della sicurezza

La qualificazione per quanti intendono operare nei *confined spaces* si fonda, in base all'art. 2, comma 1, lett. a), b), d), e) ed f), del D.P.R. n. 177/2011, sul possesso documentato di una serie tassativa di requisiti appositamente evidenziati dal Legislatore.

In primo luogo rileva l' adempimento integrale, vincolante e puntuale delle misure generali di prevenzione e protezione specificamente individuate:

- applicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
 - applicazione delle disposizioni in materia della sorveglianza sanitaria e di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sui rischi propri delle attività svolte da imprese familiari e lavoratori autonomi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
 - svolgimento di attività di informazione e formazione di tutto il personale (compreso il datore di lavoro se personalmente impegnato nelle attività lavorative), mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attività, con verifica di apprendimento e aggiornamento (4);
 - possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative;
 - avvenuta attività di addestramento all'uso corretto di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro;
 - avvenuta attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (compreso il datore di lavoro se personalmente impegnato nelle attività lavorative).
- Come si nota il D.P.R. n. 177/2011 richiede a imprese e lavoratori autonomi ulteriori obblighi in materia di prevenzione specificamente orientati alla conoscenza completa di rischi, procedure, strumenti e attrezzature, a seguito di apposite azioni di informazione, formazione e addestramento, che riguardano tutto il personale, compreso il datore di lavoro.

Elementi qualificatori per la tutela del lavoro

Sempre al fine di qualificare imprese e lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati l'art. 2, comma 1, lett. c), g), h), e) ed f), del D.P.R. n. 177/2011, richiede il possesso documentato di ulteriori requisiti riguardanti l'inquadramento contrattuale, retributivo e contributivo, nonché l'esperienza professionale dei lavoratori impiegati nelle attività.

Così la normativa richiede il rispetto delle vigenti previsioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in quanto applicabili, ad effettiva garanzia della regolarità previdenziale (v. Tabella 1).

Viene, quindi, pretesa la integrale applicazione della contrattazione collettiva nazionale di lavoro applicabile, sia con riferimento alla parte economica che a quella normativa, considerato anche il versamento della contribuzione prevista agli enti bilaterali, a condizione che la prestazione sia di natura retributiva. In questo caso il riferimento dispositivo va ai soli contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mentre per quanto attiene alla "bilateralità" il Ministero del Lavoro ha ribadito l'obbligatorietà di iscrizione alla Cassa Edile con Nota n. 16194 del 6 novembre 2009, mentre per quanto attiene alla bilateralità e, più in generale, l'iscrizione e il versamento delle quote di

(4) Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d), i contenuti e le modalità della formazione devono essere individuati, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 177/2011, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali.

adesione all'Ente Bilaterale impegnano solo le parti contraenti, vale a dire le imprese aderenti alle associazioni datoriali firmatarie (5), tuttavia il Ministero del Lavoro con la circolare n. 43 del 15 dicembre 2010 ha affermato che "l'obbligatorietà della tutela – ovvero del versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle della bilateralità – va, infatti, correttamente riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro."

Tabella 1 – Il DURC

Il DURC è stato esteso, per effetto dell'art. 1, commi 1175-1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) a tutte le attività e a tutti i settori, al fine di godere dei "benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale" che sono subordinati, appunto, "al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento unico di regolarità contributiva", secondo l'esplicito dettato normativo, come attuato dal D.M. 24 ottobre 2007. Si osservi l'importanza della innovazione legislativa apportata dall'art. 16-bis, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, secondo cui "le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge". Con circolare n. 59 del 28 marzo 2011, l'INPS ha illustrato le disposizioni relative al DURC contenute nel Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) e l'aggiornamento del servizio www.sportellounicoprevidenziale.it. Da ultimo incideranno sul DURC anche le innovazioni introdotte dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di semplificazione di certificazioni e documentazione.

Inoltre, con particolare rilievo sostanziale, il D.P.R. n. 177/2011 richiede che per operare in ambienti confinati o in spazi sospetti di inquinamento l'impresa operi con personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro impiegata nei lavori, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in possesso di una esperienza almeno triennale relativa a tali tipologie di lavorazioni. La medesima esperienza triennale deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni di preposto.

La scelta evidente del Legislatore è, dunque, quella di richiedere alla committenza, che affidi ad imprese o lavoratori autonomi lavori, servizi o forniture per operazioni di controllo, riparazione o manutenzione da svolgere in ambienti sospetti di inquinamento e in spazi confinati, di assicurare una particolare professionalità in capo ai lavoratori che sono impiegati in tali lavorazioni.

La professionalità necessaria viene così parametrata in una esperienza nelle mansioni di almeno tre anni, nonché nella assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e nel rispetto assoluto delle disposizioni legislative e contrattuali collettive relative all'inquadramento contrattuale, normativo e retributivo.

Le procedure di certificazione come garanzia di qualificazione

Un fondamentale contributo alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi addetti a lavori, servizi o forniture nei *confined spaces* è offerto, in base all'art. 2, commi 1, lett. g), e 2, del D.P.R. n. 177/2011, dal ricorso alle procedure di certificazione di cui al Capo I del Titolo VIII del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (6).

Guardandone a fondo la natura, va precisato che la certificazione, strutturalmente, si iscrive nel ristretto novero delle fattispecie giuslavoristiche nelle quali il nostro ordinamento prevede un intervento qualificato della Pubblica Amministrazione nei confronti della volontà negoziale delle parti. Si tratta di un atto amministrativo a contenuto valutativo, da collocarsi, nello schema classificatorio degli atti e dei provvedimenti amministrativi, all'interno dei provvedimenti dichiarativi, fra i quali figurano gli atti di "certazione", che sono quelli che "non si limitano ad attribuire una qualità giuridica ad altra entità giuridica esistente, bensì creano essi stessi delle qualificazioni giuridiche" (7).

(5) In merito alla iscrizione ad un fondo interprofessionale, cfr. risposta ad Interpello del Ministero del Lavoro n. 7 del 3 marzo 2011.

(6) Senza alcuna pretesa di completezza, per una ricostruzione complessiva dell'istituto e una valutazione della natura e degli effetti della certificazione si vedano in particolare, in chiusura dell'articolo, *Bibliografia*, v. legge 4 novembre 2010, n. 183.

(7) Così testualmente Giannini M.S., *Diritto amministrativo*, II, Giuffrè, Milano, 1993, 484-485. Vedi sul punto Tchavdarova Panova V., *La natura giuridica della certificazione*, in G. Perone, A. Vallebona (a cura di), "La certificazione dei contratti di lavoro", 196-197.

Alla certificazione l'art. 2, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 177/2011, affida la possibilità per le imprese di includere nella percentuale minima (30%) di personale in possesso di esperienza triennale nei lavori in ambienti confinati e spazi sospetti di inquinamento anche i lavoratori non assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma con altre tipologie contrattuali di tipo flessibile o anche in forza di un contratto di appalto. I lavoratori occupati in forza di contratti differenti dal lavoro dipendente a tempo indeterminato possono infatti operare nei *confined spaces* soltanto a condizione che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati.

Allo stesso modo, l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011 prevede che si possa operare in subappalto nello svolgimento di attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, sempre che sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente, soltanto a condizione che il relativo contratto sia preventivamente certificato.

Competenti a certificare i contratti di lavoro, gli appalti e le singole clausole dei contratti che hanno attinenza, anche indiretta, con i rapporti di lavoro (ai sensi degli artt. 75-84 del D.Lgs. n. 276/2003, come modificati dalla legge n. 183/2010.), sono apposite Commissioni istituite presso istituzioni pubbliche e private specificamente individuate ed elencate dall'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dall'art. 1, comma 256, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e da ultimo interpolato dall'art. 30, comma 5, della legge n. 183/2010 (v. Tabella 2) (8):

- 1) gli Enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento, ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
- 2) le Direzioni Territoriali del Lavoro (già Direzioni provinciali del lavoro), le quali sono chiamate ad operare secondo quanto stabilito dal D.M. 21 luglio 2004, nonché utilizzando le linee guida, lo schema di regolamento, i modelli e le indicazioni operative contenute nella circolare del Ministero del lavoro n. 48 del 15 dicembre 2004;
- 3) le Province, le quali sono determinate ad agire secondo quanto stabilito dal D.M. 21 luglio 2004;
- 4) le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate in un albo ministeriale, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di ruolo di diritto del lavoro, di cui al D.M. 14 giugno 2004;
- 5) la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro nei casi in cui il datore di lavoro abbia almeno due sedi in province differenti ovvero aderisca ad organizzazioni o associazioni datoriali, che hanno stipulato apposito schema di convenzione nazionale;
- 6) i Consigli provinciali dei Consulenti del lavoro di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro chiamato a svolgere funzioni di coordinamento e di vigilanza per tutti gli aspetti organizzativi.

Tabella 2 – Organismi competenti per la certificazione

Enti bilaterali
<p>D'altra parte non può non rilevarsi come, assai opportunamente, il Legislatore abbia limitato la costituzione delle commissioni di certificazione soltanto per quegli enti bilaterali che risultino costituiti dalle associazioni sindacali, dei lavoratori e dei datori di lavoro, che sono comparativamente più rappresentative. Esclusivamente in ragione della rappresentatività delle parti sociali che li hanno costituiti gli enti bilaterali potranno dunque svolgere le funzioni certificatorie. Si veda in proposito la Nota del Ministero del Lavoro 29 luglio 2005, con la quale si nega agli enti bilaterali atipici, vale a dire a quelli costituiti da associazioni prive del carattere della maggiore rappresentatività comparativa, l'esercizio delle prerogative proprie degli enti bilaterali tipici, tra le quali è compresa la certificazione dei contratti di lavoro (cfr. www.dplmodena.it/02-08-05entebil.htm). Sul piano dell'esperienza concreta, gli unici enti bilaterali che risultano aver costituito effettivamente degli organismi collegiali di certificazione sono l'EBAMO (Ente Bilaterale delle Agenzie di Marketing Operativo), che ha costituito la propria commissione di certificazione in data 14 gennaio 2009, e l'EBUC (Ente Nazionale Bilaterale Unci/Confasal), che ha costituito la propria commissione di certificazione (Commissione Paritetica di Certificazione dei Rapporti di Lavoro) in data 25 luglio 2006. Tuttavia entrambi detti enti sono privi dei requisiti di rappresentatività, non essendo i due enti bilaterali menzionati costituiti da associazioni sindacali, dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative.</p>

(8) Cfr. in chiusura dell'articolo, *Bibliografia*, v. Legge n. 183/2010.

Modulo unico

Province
A tutt'oggi non constano effettive esperienze di attuazione operativa della certificazione dei contratti nell'ambito dei servizi provinciali per l'impiego, nonostante possano annoverarsi alcuni provvedimenti ufficiali di costituzione delle commissioni di certificazione da parte di alcune Amministrazioni provinciali, come nel caso delle province di Avellino (deliberazione della Giunta Provinciale n. 54 del 26 aprile 2011), Terni (deliberazione di Giunta Provinciale n. 104 del 30 maggio 2006) e Trieste (determinazione n. 32/SL-PA del 24 febbraio 2005). Sulla concreta attivazione delle Commissioni di certificazione presso le Province può ora incidere il Protocollo di intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unione delle Province d'Italia del 27 luglio 2010 che al punto 8 prevede espressamente, fra l'altro, "il potenziamento su tutto il territorio nazionale, in coerenza con i sistemi regionali del lavoro, della gamma dei servizi offerti dalle Province tramite i centri per l'impiego al fine di agevolare l'erogazione di tutti quei servizi che si rendono necessari per contrastare gli effetti occupazionali della crisi economica e facilitare l'uscita dalla fase di recessione, tra i quali ... l'attivazione della certificazione dei contratti ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 276/2003".
Università abilitate
Le sedi universitarie ad oggi abilitate a certificare i contratti di lavoro sono:
— Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Centro Studi Internazionali e Comparati "Marco Biagi" (D.D. 22 febbraio 2005);
— Università degli studi di Genova, Dipartimento di Diritto Privato, Internazionale e Commerciale "Casaregi" (D.D. 1° giugno 2005);
— Università degli studi di L'Aquila, Facoltà di Economia (D.D. 1 settembre 2009), Dipartimento di Sistemi ed Istituzioni per l'Economia (D.D. 14 marzo 2011);
— Università degli studi di Catania, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento Seminario Giuridico (D.D. 15 dicembre 2009);
— Fondazione Universitaria "Marco Biagi", Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (D.D. 7 ottobre 2010);
— Università degli studi di Padova, Dipartimento di Diritto Comparato (D.D. 14 ottobre 2010);
— Università Cà Foscari di Venezia, Facoltà di Economia, Dipartimento di Scienze Giuridiche (D.D. 22 dicembre 2010);
— Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Economia (D.D. 14 marzo 2011);
— Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Giuridici (D.D. 23 maggio 2011).
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro
La Commissione è stata istituita con Decreto Direttoriale del 16 novembre 2007, con successivo Decreto Direttoriale dell'11 gennaio 2008 si è proceduto alla sostituzione del Presidente, in ragione della nomina del nuovo Direttore generale, mentre con Decreto Direttoriale n. 26 del 31 marzo 2011 si è provveduto alla ricostituzione della Commissione stessa in funzione della esigenza di sostituire alcuni membri cessati dal servizio e nominare i sostituti titolari di nuovi incarichi.
Consigli provinciali dei Consulenti del lavoro
Dapprima con Protocollo d'Intesa del 18 febbraio 2011 fra il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro e il Ministero del Lavoro si sono stabilite le linee d'indirizzo che le commissioni devono tenere presenti nell'adozione del proprio regolamento, nonché le modalità generali con le quali le stesse sono tenute ad operare, e a seguire, con circolare n. 1056 del 14 aprile 2011, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha provveduto a trasmettere a tutte le sedi dei Consigli provinciali uno schema di Regolamento, approvato con delibera dello stesso Consiglio Nazionale del 24 marzo 2011.

Il procedimento di certificazione prende avvio dalla presentazione, volontaria, di una specifica istanza sottoscritta e "comune ad entrambe le parti". I principi da seguire per la delineazione delle procedure da utilizzare sono ben dettagliati dall'art. 78, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.

L'avvio del procedimento di certificazione va comunicato obbligatoriamente e tempestivamente alla Direzione Territoriale del Lavoro, che ha il compito di notificare l'istanza a tutte le autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto certificativo è destinato a produrre effetti, affinché possano presentare eventuali osservazioni alle Commissioni di certificazioni interessate. Proprio con riferimento all'avvio del procedimento vi è chi ha sostenuto la necessità di applicare al procedimento di certificazione tutti i principi sanciti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. In realtà né la comunicazione di avvio del procedimento (che si avvia immediatamente, a seguito della presentazione dell'istanza volontaria firmata dalle parti) di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, né, tanto meno,